

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

**Regime fiscale applicabile agli iscritti in data successiva al 1° gennaio 2007
ed ai contributi versati dai lavoratori già iscritti a partire dal 1° gennaio 2007**

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57 annui.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. Sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non va dedotto dal reddito complessivo in quanto non soggetto a tassazione.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica al predetto fondo pensione l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui.

Con la Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016 dell'11/12/2016), inoltre, nell'ambito degli interventi di "welfare sostitutivo" è stata introdotta (si veda comma 160 dell'art.1) la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di produttività con un versamento alle forme pensionistiche complementari. La contribuzione, anche se eccedente i limiti di deducibilità stabiliti dal T.U.I.R. rimane esclusa dalla tassazione, sia ordinaria, sia sostitutiva. E' inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 252/2005. Con la norma in esame pertanto tali versamenti sono resi esenti da imposizione fiscale.

Regime fiscale del fondo pensione

I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Tuttavia i redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltretutto da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. "white list" concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50 per cento al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50 per cento di tali rendimenti.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" prevede che tutte le forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252/2005 possano destinare somme, fino al 5 per cento del patrimonio risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai seguenti attivi:

- azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- quote o azioni di OICR, con gli stessi requisiti sulla residenza di cui alla lettera a), che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla stessa lettera a).

Tali attivi devono essere detenuti per almeno cinque anni. In presenza di tali requisiti, i redditi derivanti dall'investimento degli stessi attivi sono esenti da imposta (non concorrono alla formazione del risultato della gestione della forma pensionistica da assoggettare all'imposta sostitutiva del 20% di cui all'articolo 17 del predetto D.lgs. n. 252) e vanno a incrementare, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

Viene contestualmente abrogato il credito d'imposta del 9% (di cui all'art. 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "legge di stabilità 2015") collegato agli investimenti in attività finanziarie a medio/lungo termine introdotto a parziale mitigazione dell'incremento (dall'11% al 20%) dell'aliquota della predetta imposta sostitutiva disposto dalla legge di stabilità 2015.

La norma è efficace a partire dal 1° gennaio 2017.

Regime fiscale delle prestazioni

Prestazioni pensionistiche complementari.

La base imponibile è determinata dal montante accumulato dal 1° gennaio 2007, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva annuale e degli importi dei contributi non dedotti e del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'aliquota sarà del 9 per cento.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26 per cento. La parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici ed equiparati, così come individuati dalla normativa vigente, è soggetta a ritenuta del 26 per cento su un imponibile ridotto al 48,08 per cento in modo da determinare una tassazione effettiva su tali proventi del 12,50%. Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta con aliquota dal 15% al 9%.

Rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA)

Con la Legge di Bilancio 2017, si introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica) certificati dall'INPS. La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto. E' prevista l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta a titolo definitivo del 15% o aliquote decrescenti dello 0,30% fino al 9%, in relazione all'anzianità di partecipazione.

Nel caso della RITA, la normativa prevede, inoltre, la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi. In tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

Riscatti ed anticipazioni.

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Tale principio si applica nei seguenti casi:

- anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli.
- riscatto parziale nella misura del 50% determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria di durata prevista di almeno 12 mesi;
- riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente.

In tutte le altre fattispecie di anticipazione o riscatto (anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli, anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente, riscatto per cause diverse) si applica l'aliquota del 23 per cento a titolo di imposta.

Decreto Legge 189/2016 contenente disposizioni in favore delle zone terremotate

A norma dell'art. 48, comma 13 bis, del DL n. 189 del 17/10/2016, sulle somme erogate, a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 11 comma 7 lettere b) e c) del D.Lgs. 252/05, ad aderenti residenti nei comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto, è applicata, in via transitoria, la medesima tassazione prevista per le anticipazioni per spese sanitarie. In particolare è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta a titolo definitivo del 15%, o aliquote decrescenti dello 0,30% fino al 9%, in relazione all'anzianità di partecipazione. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.

Si segnala, inoltre, che con il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 (in vigore dal 10 febbraio 2017) all'art. 11, comma 1, lett. b), modificando DL 189/2016, all'art. 48, è stata prevista la facoltà – su richiesta dell'aderente e, fino al 31 dicembre 2017 - di sospendere l'applicazione delle ritenute in occasione dell'erogazione delle prestazioni di cui agli articoli 11 e 14 del D.Lgs. 252/05. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini per il versamento delle imposte sospese a decorrere dal mese successivo al termine della sospensione.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2006

Nei confronti di tale categoria di aderenti continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale che prevedeva:

- prestazioni erogate sotto forma di rendita: sono assoggettate a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26 per cento a decorrere dal 1/7/2014 (fino al 30/6/2014 tale imposta è pari al 20 per cento); la parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta del 26 per cento su un imponibile ridotto al 48,08 per cento. Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.
- prestazioni sotto forma di capitale: sono assoggettate a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva. L'imponibile è determinato al netto del risultato di gestione già soggetto all'imposta sostitutiva in capo al fondo. Si precisa che lo scomputo della predetta componente finanziaria non opera in favore di coloro (c.d. "vecchi iscritti") che, risultando assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, optano per la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- anticipazioni: sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti, salvo conguaglio all'atto dell'erogazione della prestazione definitiva.

Regime fiscale applicabile ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 2000

Nei confronti di tale categoria di aderenti, limitatamente ai montanti delle prestazioni in capitale accumulati al 31 dicembre 2000, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'art.17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) nella versione in vigore al 31 dicembre 2000.

Per gli aderenti che rivestono la qualifica di "vecchi iscritti" trova applicazione la disciplina di cui all'art.17 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) nella versione in vigore al 31 dicembre 2000 per le prestazioni in capitale riferibili ai contributi versati e al TFR accantonato fino al 31 dicembre 2000 e la ritenuta fiscale al 12,50% sulla parte delle prestazioni in capitale corrispondente ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000, come chiarito dalla Risoluzione n. 102/E dell'Agenzia delle Entrate in recepimento della Sentenza della Corte di Cassazione n. 13642 del 24 maggio 2011.

Le prestazioni erogate sotto forma di rendita limitatamente ai montanti accumulati al 31 dicembre 2000, sono assoggettate a tassazione progressiva per un imponibile ridotto all'87,5 per cento. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26 per cento a decorrere dal 1/7/2014 (fino al 30/6/2014 tale imposta è pari al 20 per cento); la parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta del 26 per cento su un imponibile ridotto al 48,08 per cento. Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

Avvertenza

I lavoratori dipendenti (c.d. "vecchi iscritti") assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.